



# COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

## Servizi Demografici

Prot. n.52421/P

Fondi, lì 24/11/2014

### **CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IRREPERIBILITA'**

(Art. 11, 1° comma, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)

#### **L'UFFICIALE D'ANAGRAFE**

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visto che a seguito:

delle risultanze del 15° Censimento Generale della Popolazione Residente;  
di ripetuti accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale, opportunamente intervallati, allegati al presente provvedimento;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: "Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente";

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Vista la circolare Istat n. 15 del 10 luglio 2001;

Ritenuto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità al censimento o accertata;

#### **ORDINA**

La cancellazione da questo registro della popolazione residente delle persone di cui al seguente prospetto iscritte con abitazione in VIA SETTE ACQUE N.16.

<b>N.ord.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>
1	de SIMONE	ANGELO	FONDI (AL) IL 02/12/1970

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia, con decorrenza 24/11/2014

## DISPONE


Che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Unità Sanitaria Locale, Alla Questura ed agli altri uffici comunali.

## RENDE NOTO

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7/8/1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro trenta giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo pretorio, al Sig. Prefetto della Provincia di Latina (artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 – Legge 24/12/1954, n. 1228 – D.P.R. 30/05/1989, n. 223);
- che il responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

UFFICIALE D'ANAGRAFE  
CASSINARI